



# COMUNE DI VENTICANO

## Provincia di Avellino

GIUNTA COMUNALE : Deliberazione n. 1 del 10-01-2014

OGGETTO: LOCAZIONE ALLOGGIO IN VIA LUIGI CADORNA CON ACCESSO DALLA VIA NARDONE BIONDINO. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 13:00 nella Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. DE NISCO LUIGI

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

|                            |           |   |
|----------------------------|-----------|---|
| DE NISCO LUIGI             | SINDACO   | P |
| COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE | ASSESSORE | P |
| SCARANO TIZIANA            | ASSESSORE | P |
| GRASSO GENNARO             | ASSESSORE | P |

Partecipa il Segretario Comunale Dr. SERRELLI ALBERICO.

IL PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**PREMESSO CHE** il Comune di Venticano :

- Ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia ed eguaglianza.

- Promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale
- Opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi in conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.

**TUTTO** ciò premesso;

**RILEVATO** che presupposto di una più civile convivenza è l'adempimento dei doveri di solidarietà da parte di cittadini;

**CONSIDERATO CHE**

- La sentenza della Corte costituzionale n.217 del 25 febbraio 1988, ha affermato l'esistenza di "un diritto all'abitazione", che rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la società cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. secondo la Corte, il diritto all'abitazione trova fondamento:

a) nell'art.47, comma 2, Cost., il quale nel disporre che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione", individua finanche, nelle misure volte ad agevolare e, quindi, a rendere effettivo il diritto delle persone più bisognose ad avere un alloggio, una forma di garanzia privilegiata dell'interesse primario ad avere un'abitazione;

b) nell'art.3, comma 2, Cost., il quale, laddove pone l'inderogabile imperativo di ridurre la distanza e la sproporzione nel godimento dei beni giuridici primari, contribuisce a conferire un massimo di effettività a quello che è da considerarsi un diritto sociale fondamentale.

**RAVVISATA** la necessità, su segnalazione del servizio sociale, come da relazione in atti dell'assistente sociale del Consorzio A5, per la posizione della Sig.ra GRIECO CARMELA nata a Bonito il 30.5.1927 e residente nel Comune di Venticano, di fronteggiare nell'immediato una situazione di emergenza abitativa, di recuperare sul mercato un alloggio sfitto da assegnare "medio tempore" a nuclei familiari che ne abbiano necessità e non siano in grado di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento dello stesso,

**UDITA** la proposta del Sindaco il quale dichiara di aver interpellato diversi proprietari di immobili non occupati e di aver incontrato una certa resistenza da parte degli stessi sempre più restii a dare in locazione le loro case per il timore di non ottenere il corrispettivo e il rilascio dell'alloggio allo scadere del contratto;

**RITENUTO** opportuno trattandosi di esigenza abitativa di carattere meramente transitorio, avvalersi dello strumento previsto dall'art.1, comma 3 della legge n. 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che consente ai Comuni di stipulare contratti di locazione per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, al fine di recuperare sul mercato alloggi sfitti da assegnare "medio tempore" a nuclei familiari che ne abbiano necessità e si trovino in condizioni economiche svantaggiate;

**CONSIDERATO** che il provvedimento viene assunto per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio al fine di contribuire "medio tempore" al mantenimento di nuclei familiari in cui esistono segnalate condizioni di precarietà economica derivante dall'impossibilità del singolo e dei componenti il nucleo- per validi, oggettivi ed accertati motivi di carattere fisico, psichico e sociale- di procurarsi un sufficiente reddito; ciò al fine di rimuovere una possibile causa di emarginazione e contribuire a garantire un livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita del singolo e dell'intero nucleo familiare derivanti dai bisogni tipici legati alla sopravvivenza.

**ACQUISITA** la disponibilità del sig. ADDONIZIO CIRIACO, proprietario di un appartamento sito in via Luigi Cadorna, con accesso dalla Via Nardone Biondino, a cedere in fitto lo stesso ex art 1, comma 3 della legge n. 431/98, al canone mensile di € 180,00( euro centottanta/00), giusta nota assunta al prot. Ente n.049 del 7.1.2014;

Ritenuto opportuno accogliere la suesposta disponibilità, tenuto conto delle offerte del mercato immobiliare;

### PROPONE

- Di Prendere atto della segnalazione del servizio sociale, giusta relazione in atti in data 23.11.203 prot. n. 4016 a firma dell'assistente sociale del Consorzio dei Servizi Sociali A5, per la posizione della Sig.ra Grieco Carmela, come innanzi generalizzata, anziana in carico al Servizio Sociale di Base, al fine di reperire intanto sul mercato un alloggio sfitto.
- Di Autorizzare la locazione ex art.1, comma 3 della legge n. 431/98 di un appartamento sito in via Luigi Cadorna di questo Comune, con accesso dalla Via Nardone Biondino, di proprietà del sig. ADDONIZIO CIRIACO, nato a Pietradefusi il 27.7.1946 e quivi residente, al canone mensile di € 180,00( euro centottanta/00);
- Di Incaricare il responsabile del servizio UTC di sottoscrivere con il proprietario dell'immobile un contratto di locazione ex art.1, comma 3 della legge n. 431/98 per la durata di anni due, rinnovabile, al canone mensile di € 180,00 con la espressa previsione che:

1. Il locatore prende atto che l'immobile sarà utilizzato dal conduttore per il perseguimento dei propri compiti istituzionali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio ex art 1, comma 3, della legge n. 431/98;

2. E' data pertanto al conduttore la facoltà di sublocare e/o cedere, le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto, a persone fisiche;

3. il Conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui, nell'interesse della pubblica funzione, venisse a cessare in tutto o in parte, la necessità dei locali, od anche nel caso di reperimento di altro immobile a condizioni economiche più favorevoli;

4. Il conduttore, pertanto, potrà esercitare in qualsiasi momento il predetto recesso, mediante disdetta al locatore, tramite raccomandata da recapitarsi almeno tre mesi prima della data del rilascio dell'alloggio.

### LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la proposta che precede;

**PREMESSO CHE** il Comune di Venticano :

- Ispirandosi ai principi sanciti dalla Costituzione rappresenta la comunità che vive nel suo territorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale, civile sociale e culturale, riconoscendosi nei principi di solidarietà, pace, libertà, giustizia

ed eguaglianza.

- Promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona e garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, fede religiosa e condizione sociale
- Opera per responsabilizzare tutti i soggetti al rispetto delle leggi in conformità a questi principi, il Comune attua specifiche azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena, consapevole e autonoma realizzazione di ogni individuo, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate.

**TUTTO** ciò premesso;

**RILEVATO** che presupposto di una più civile convivenza è l'adempimento dei doveri di solidarietà da parte di cittadini;

**CONSIDERATO CHE**

- La sentenza della Corte costituzionale n.217 del 25 febbraio 1988, ha affermato l'esistenza di "un diritto all'abitazione", che rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la società cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. secondo la Corte, il diritto all'abitazione trova fondamento:

a) nell'art.47, comma 2, Cost., il quale dispone che la Repubblica "favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione", individua finanche, nelle misure volte ad agevolare e, quindi, a rendere effettivo il diritto delle persone più bisognose ad avere un alloggio, una forma di garanzia privilegiata dell'interesse primario ad avere un'abitazione;

b) nell'art.3, comma 2, Cost., il quale, laddove pone l'inderogabile imperativo di ridurre la distanza e la sproporzione nel godimento dei beni giuridici primari, contribuisce a conferire un massimo di effettività a quello che è da considerarsi un diritto sociale fondamentale.

**RAVVISATA** la necessità, su segnalazione del servizio sociale, come da relazione in atti dell'assistente sociale del Consorzio A5, per la posizione della Sig.ra GRIECO CARMELA nata a Bonito il 30.5.1927 e residente nel Comune di Venticano, di fronteggiare nell'immediato una situazione di emergenza abitativa, di recuperare sul mercato un alloggio sfitto da assegnare "medio tempore" a nuclei familiari che ne abbiano necessità e non siano in grado di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento dello stesso,

**UDITA** la proposta del Sindaco il quale dichiara di aver interpellato diversi proprietari di immobili non occupati e di aver incontrato una certa resistenza da parte degli stessi sempre più restii a dare in locazione le loro case per il timore di non ottenere il corrispettivo e il rilascio dell'alloggio allo scadere del contratto;

**RITENUTO** opportuno trattandosi di esigenza abitativa di carattere meramente transitorio, avvalersi dello strumento previsto dall'art.1, comma 3 della legge n. 431/98 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che consente ai Comuni di stipulare contratti di locazione per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, al fine di recuperare sul mercato alloggi sfitti da assegnare "medio tempore" a nuclei familiari che ne abbiano necessità e si trovino in condizioni economiche svantaggiate;

**CONSIDERATO** che il provvedimento viene assunto per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio al fine di contribuire "medio tempore" al mantenimento di nuclei familiari in cui esistono segnalate condizioni di precarietà economica derivante dall'impossibilità del singolo e dei componenti il nucleo- per validi, oggettivi ed accertati motivi di carattere fisico, psichico e sociale- di procurarsi un sufficiente reddito; ciò al fine di rimuovere una possibile causa di emarginazione e contribuire a garantire un livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita del singolo e dell'intero nucleo familiare derivanti dai bisogni tipici legati alla sopravvivenza.

**ACQUISITA** la disponibilità del sig. ADDONIZIO CIRIACO, proprietario di un appartamento sito in via Luigi Cadorna, con accesso dalla Via Nardone Biondino, a cedere in fitto lo stesso ex art 1, comma 3 della legge n. 431/98, al canone mensile di € 180,00( euro centottanta/00), giusta nota assunta al prot. Ente n.049 del 7.1.2014;

**RITENUTO** opportuno accogliere la suesposta disponibilità, tenuto conto delle offerte del mercato immobiliare;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ex art 49 TUEL dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi

**DELIBERA**

- **PRENDERE ATTO** della segnalazione del servizio sociale, giusta relazione in atti in data 23.11.203 prot. n. 4016 a firma dell'assistente sociale del Consorzio dei Servizi Sociali A5, per la posizione della Sig.ra Grieco Carmela, come innanzi generalizzata, anziana in carico al Servizio Sociale di Base, al fine di reperire intanto sul mercato un alloggio sfitto.
- **AUTORIZZARE** la locazione ex art.1, comma 3 della legge n. 431/98 di un appartamento sito in via Luigi Cadorna di questo Comune, con accesso dalla Via Nardone Biondino, di proprietà del sig. ADDONIZIO CIRIACO, nato a Pietradefusi il 27.7.1946 e quivi residente, al canone mensile di € 180,00( euro centottanta/00);
- **INCARICARE** il responsabile del servizio UTC di sottoscrivere con il proprietario dell'immobile un contratto di locazione ex art.1, comma 3 della legge n. 431/98 per la durata di anni due, rinnovabile, al canone mensile di € 180,00 con la espressa previsione che:

1. Il locatore prende atto che l'immobile sarà utilizzato dal conduttore per il perseguimento dei propri compiti istituzionali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio ex art 1, comma 3, della legge n. 431/98;

2. E' data pertanto al conduttore la facoltà di sublocare e/o cedere, le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto, a persone fisiche;

3. il Conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in cui, nell'interesse della pubblica funzione, venisse a cessare in tutto o in parte, la necessità dei locali, od anche nel caso di reperimento di altro immobile a condizioni economiche più favorevoli;

4. Il conduttore, pertanto, potrà esercitare in qualsiasi momento il predetto recesso, mediante disdetta al locatore, tramite raccomandata da recapitarsi almeno tre mesi prima della data del rilascio dell'alloggio.

- **ASSEGNARE** al responsabile del servizio UTC le risorse economiche necessarie al fine di impegnare la relativa somma sul competente capitolo del bilancio di previsione

Con separata votazione palese, ad esito una ime favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della'rt. 134 c. 4 del t.u.ee.ii.

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio esprime parere di Regolarita' tecnica.

*Il Responsabile del Servizio  
f.to Ass. COLARUSSO GERARDO GIUSEPPE*

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di Regolarita' contabile.

*Il Responsabile del Servizio  
f.to Ass. GRASSO GENNARO*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
f.to Dr. DE NISCO LUIGI

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. SERRELLI ALBERICO

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- La presente deliberazione rimane affissa all'albo pretorio on line del sito web istituzionale del Comune di Venticano per giorni 15 consecutivi, a decorrere dal 11-01-2014, come prescritto dall'art.124 – comma 1 - D.Lg.vo 267/2000.

Il Segretario Comunale  
f.to Dr. SERRELLI ALBERICO

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell' art.125 del T.u. ee. ll., approvato con D.lgs. n.267/200.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano, lì 11-01-2014

Il Segretario Comunale  
Dr. SERRELLI ALBERICO

---